SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma | **Anno 138° — Numero 125**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Sabato, 31 maggio 1997** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 110

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1997.

Approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attività manifatturiere.

97A3874

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 111

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 2 maggio 1997, n. **24.**

Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1997-98.

97A4029

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 27 maggio 1997, n. **141.**

Modifica del terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce».

Art. 2.

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 334):

Presentato dal sen. PALUMBO ed altri il 15 maggio 1996.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 31 maggio 1996, con pareri della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 2 e 4 luglio 1996.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 18 luglio 1996.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, ed approvato il 25 luglio 1996.

Camera dei deputati (atto n. 2004):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, l'8 agosto 1996, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 26 novembre 1996; il 10 e 11 dicembre 1996; il 4 febbraio 1997.

Esaminato in aula il 17 aprile 1997 ed approvato, con modificazioni, il 28 aprile 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 334/*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 5 maggio 1997, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione ed approvato il 20 maggio 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— L'art. 83 del codice di procedura penale, come sopra modificato, è così formulato:

«Art. 83 *(Procura alle liti).* — Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto o scrittura privata autenticata.

La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. *La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce.*

La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa».

97G0174

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ORDINANZA 30 maggio 1997.

Misure idonee ad assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico 1996/1997 nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di istruzione nel rispetto delle date fissate dal relativo calendario scolastico. (Ordinanza n. 1/97).

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, ed in particolare gli articoli 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13 e 15;

Visto il protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, concernente la disciplina pattizia sui servizi pubblici essenziali per il personale del Comparto «Scuola», in ordine al quale sono state sentite le organizzazioni degli utenti in data 31 luglio 1991;

Vista la deliberazione del 30 luglio 1991 della Commissione di garanzia ex art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, con la quale, «per rimuovere un persistente contrasto in ordine alla inammissibilità di azioni di sciopero in costanza di scrutini finali ed esami» di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*, dell'indicato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, nel riservarsi il giudizio complessivo sul citato protocollo d'intesa dopo aver acquisito il parere delle organizzazioni degli utenti, ha assunto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della predetta legge 12 giugno 1990, n. 146, il «Lodo» con il quale ha giudicato «che quanto previsto dalla lettera *h)* del comma 1 dell'art. 2 del protocollo del 25 luglio 1991 aderisca alla lettera ed alla *ratio* della legge n. 146/1990 e dunque debba essere mantenuto fermo», motivando che:

«*a)* lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami e legislativamente individuato come oggetto d'una prestazione indispensabile per garantire la realizzazione dell'interesse costituzionalmente protetto dell'utenza del servizio scolastico (art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 146/1990)»;

«*b)* il testo legislativo non permette di isolare, all'interno dell'insieme delle modalità di svolgimento predeterminate dalle competenti autorità scolastiche, quelle modificabili unilateralmente per esercizio del diritto di sciopero»;

Vista la deliberazione del 10 ottobre 1991 della Commissione di garanzia ex art. 12 della legge n. 146/1990, con la quale, a scioglimento della riserva in precedenza indicata, ha valutato «idoneo» nella sua interezza il citato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, motivando che tale protocollo «realizza il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero col godimento del diritto all'istruzione costituzionalmente tutelato, ai sensi della lettera *a)* dell'art. 13 della legge numero 146/1990»;

Vista la deliberazione del 25 gennaio 1996 della citata Commissione di garanzia, con la quale è stata confermata la attuale vigenza del richiamato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991;

Vista l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 79 del 15 febbraio 1996 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 1996), con la quale sono stati determinati, per l'anno scolastico 1996/1997 per tutte le scuole ed istituti di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami;

Viste le note-circolari n. 14423/BL del 30 aprile 1997 e n. 15032/BL del 16 maggio 1997, del Ministro della pubblica istruzione con le quali, rispettivamente, in riferimento alle consultazioni referendarie del 15 giugno 1997 ed all'elevato numero di classi interessate, vengono diramate apposite direttive ai fini dell'anticipazione delle sole date di avvio delle operazioni di scrutinio finale per l'anno scolastico 1996/1997;

Visto il telefax del 16 maggio 1997, del Sindacato nazionale precari della scuola italiana (Si.Na.P.S.I.), con il quale è stata comunicata la proclamazione di scioperi nazionali per il personale del Comparto scuola diretti in particolare alla astensione «dalle operazioni di scrutinio finale nei giorni 4 e 6 giugno 1997 in tutti gli IPSIA, 5 e 9 giugno 1997 in tutte le scuole elementari, 6 e 9 giugno 1997 in tutte le scuole medie di primo grado, 11 e 13 giugno 1997 in tutte le scuole medie di secondo grado»;

Visti il telegramma del 20 maggio 1997 ed il telefax del 22 maggio 1997 con i quali l'organizzazione sindacale Unione sindacale italiana (U.S.I.) scuola - Sindacato nazionale lavoratori scuola ha comunicato, rispettivamente, la proclamazione dello sciopero nazionale per «personale scolastico di ogni ordine e grado a tempo indeterminato e determinato» del Comparto scuola per l'intera giornata del 4 giugno 1997 e l'estensione di tale sciopero anche alle attività inerenti agli scrutini finali;

Vista la nota n. 15613/BL del 27maggio 1997, con la quale il Ministro della pubblica istruzione ha chiesto al Ministro per la funzione pubblica l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella considerazione che le agitazioni in atto, riguardanti l'astensione dall'effettuazione delle operazioni di scrutini finali nelle scuole e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione, non consentono di completare gli scrutini in tempo utile per assicurare il regolare svolgimento degli esami di licenza media e di quelli di maturità per cui la partecipazione agli scioperi programmati in taluni casi potrebbe determinare ritardi nella ultimazione degli scrutini con conseguenze negative sul regolare inizio e la conclusione degli esami;

Atteso che è rimasto senza esito l'invito alle citate organizzazioni sindacali promotrici di revocare o riformulare le proclamazioni di sciopero sopra riferite, in quanto in aperto contrasto con la menzionata legge n. 146/1990;

Considerato che l'obbligo per l'esplicazione delle predette attività riguardanti il regolare svolgimento delle operazioni degli scrutini finali e degli esami finali discende, in caso di sciopero, direttamente dall'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, in quanto tali attività sono ritenute prestazioni indispensabili da erogare al fine di assicurare l'adeguato livello di funzionamento del servizio pubblico essenziale «Istruzione pubblica» per garantire, nel suo contenuto essenziale, il diritto della persona all'istruzione, costituzionalmente tutelato; previsione contenuta peraltro in analoghi termini anche nell'art. 1, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, e nell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del richiamato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, allo stato in vigore come precisato nella citata deliberazione della Commissione di garanzia del 25 gennaio 1996;

Considerato che le agitazioni in atto nel Comparto scuola e le relative modalità e periodo di attuazione, per le motivazioni espresse dal Ministro della pubblica istruzione, costituiscono un fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente al diritto all'istruzione, negli ambiti definiti dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 1, comma 2, lettera *d)*, in quanto le azioni di sciopero in precedenza indicate incidono, rispetto alle date fissate nel calendario scolastico con l'ordinanza n. 79 e con le note-circolari 14423 e 15032 sopra richiamate del Ministro della pubblica istruzione, direttamente sul regolare inizio, prosecuzione e conclusione di tutti gli scrutini finali e degli esami finali;

Vista la sentenza della Suprema corte di cassazione n. 12822 del 29 novembre 1991, con la quale — in riferimento ad analoga vicenda di sciopero relativa alle attività conclusive dell'anno scolastico 1982/1983 — è stato sancito che:

«non costituisce attività antisindacale la sostituzione di docenti scioperanti durante gli scrutini finali e gli esami finali con altri docenti non scioperanti e con supplenti, atteso che tale condotta è volta non ad impedire l'esercizio della libertà sindacale e del diritto di sciopero, ma a contenere gli effetti pregiudizievoli nella insussistenza di un obbligo della P.A. di subire passivamente l'interruzione del proprio servizio»;

«né può sostenersi che le operazioni degli esami e degli scrutini costituiscono, nell'ambito della pubblica istruzione, prestazioni di minore importanza e che la P.A. non accusava nessuna sollecita lesione del pubblico servizio, in quanto scrutini ed esami integrano oggettivamente il momento conclusivo della didattica ed, attraverso la verifica dell'apprendimento e la certificazione abilitante, costituiscono il necessario e logico epilogo di tutta la programmazione annuale che impegna la massima responsabilità dei docenti e degli studenti (ed indirettamente le attese della vita e della economia delle famiglie, non certo estranee al servizio)»;

Viste le deliberazioni del 28 febbraio 1991 e del 5 giugno 1991 della Commissione di garanzia ex art. 12 della legge n. 146/1990, con le quali, rispettivamente, è stato precisato che gli scioperi interessanti le attività di non insegnamento sono soggetti alla disciplina recata dalla suddetta legge n. 146/1990 ed è stato ribadito che quanto contenuto nella disposizione dell'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 146/1990 «non ammette differimenti nello svolgimento degli scrutini finali e degli esami»;

Viste le deliberazioni del 28 maggio 1992 della citata Commissione di garanzia, con le quali sono state valutate negativamente le azioni di sciopero proclamate da alcune organizzazioni sindacali per il periodo degli scrutini finali e degli esami finali, relativi all'anno scolastico 1991/1992, motivando che tali azioni sono in contrasto con la vigente normativa in materia:

a) «in quanto» contrastano «col disposto di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 146/1990 il quale esclude — come il richiamato protocollo d'intesa esplicitamente conferma — la differibilità dello svolgimento delle operazioni inerenti agli scrutini finali»;

b) in quanto «in base all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 146/1990, il protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, valutato idoneo dalla Commissione in data 10 ottobre 1991, prevede che le attività relative allo svolgimento degli scrutini finali, compresi quelli di ammissione per gli esami, devono essere garantite nella loro interezza nei termini e con le modalità previste dal calendario scolastico»;

Vista la deliberazione del 27 maggio 1993 della Commissione di garanzia, con la quale sono state valutate negativamente le azioni di sciopero proclamate da alcune organizzazioni sindacali per il periodo degli scrutini finali e degli esami finali relativi all'anno scola-

stico 1992/1993, motivando che «l'iniziativa conflittuale descritta costituisce violazione del precetto legale e convenzionale dell'indifferibilità delle operazioni terminali dei cicli di istruzione»;

Viste le deliberazioni della Commissione di garanzia del 20 e 27 luglio 1995 e del 24 ottobre 1996, con le quali sono state valutate negativamente le azioni di sciopero proclamate da alcune organizzazioni sindacali per il periodo degli scrutini finali e degli esami finali relativi agli anni scolastici 1994/1995 e 1995/1996;

Atteso che, nonostante che alla citata organizzazione sindacale Si.Na.P.S.I., promotrice dell'azione di sciopero in precedenza riportata sia stato ritualmente rivolto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 146/1990, l'invito a desistere, con facoltà di richiedere tempestivamente il previsto tentativo di conciliazione, dai comportamenti determinanti la indicata situazione di pericolo, non è pervenuta alcuna comunicazione in merito al citato invito ed al tentativo di conciliazione;

Preso atto, invece, che l'organizzazione sindacale U.S.I., convocata, a seguito di sua apposita richiesta, per il tentativo di conciliazione, per il 30 maggio 1997 ha, per esigenze interne, avanzato richiesta di differimento dell'incontro;

Attesa, altresì, l'urgenza di provvedere, che — in relazione alle date, fissate come sopra, per l'inizio, la conclusione e la pubblicazione degli scrutini finali ed alla data di inizio delle prove degli esami finali in tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale — impedisce differimenti o ulteriori tentativi di conciliazione del conflitto insorto con le organizzazioni sindacali che hanno promosso le azioni di sciopero in precedenza riportate;

Considerato che, conseguentemente, permane la situazione di pericolo anzidetta;

Considerata la necessità di assicurare la salvaguardia dell'interesse alla regolare effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal calendario relativo all'anno scolastico 1996/1997 e dalle note-circolari 14423 e 15032, delle operazioni di tutti gli scrutini finali e degli esami finali: interesse risalente a diritto costituzionalmente garantito, che resterebbe gravemente pregiudicato dalla prosecuzione delle azioni di sciopero, così sbilanciandosi in misura rilevante ed irreparabile il necessario equilibrio tra l'interesse stesso e gli interessi di categoria espressi nell'esercizio delle citate azioni di sciopero;

Considerato oltretutto che l'attuazione delle suindicate azioni di sciopero con le modalità indicate in precedenza si traduce anche in lesione del principio costituzionale di eguaglianza, trattandosi di agitazioni che potrebbero risolversi in grave pregiudizio degli alunni per i quali restano impediti la regolare conclusione dell'anno scolastico, ovvero, nel caso di scrutini di ammissione agli esami, il regolare svolgimento degli esami stessi;

Considerato, infine, che le attività inerenti a tutti gli scrutini finali ed esami finali — ritenute, come sopra detto, prestazioni indispensabili, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, e dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del citato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991 — rientrano negli obblighi di servizio come individuati dalla vigente normativa in materia e che le stesse consuete attività, per la loro regolare esplicazione, richiedono prestazioni, oltre che del personale docente, anche del necessario personale diretti, amministrativo, tecnico ed ausiliario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 1996, con il quale al Ministro senza portafoglio, prof. Franco Bassanini, è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, prof. Franco Bassanini, è stato delegato, tra l'altro, a provvedere alla «attuazione ... della legge 12 giugno 1990, n. 146» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano le ... aree: 1 Funzione pubblica ... »;

Ordina:

Art. 1.

Adempimenti del Ministro della pubblica istruzione

1. Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto ad adottare le misure di cui agli articoli seguenti, idonee ad assicurare il regolare inizio, effettuazione e conclusione nelle date fissate dal calendario, relativo all'anno scolastico 1996/1997 e dalle note-circolari n. 14423/BL del 30 aprile 1997 e n. 15032/BL del 16 maggio 1997, di cui in premessa, delle operazioni di tutti gli scrutini finali e degli esami finali nelle scuole e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione vigila sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Art. 2.

Adempimenti dei responsabili degli uffici scolastici provinciali e dei capi di istituto

1. I capi di istituto — o i loro delegati, o, in caso di loro mancanza, assenza o impedimento, un ispettore tecnico, un capo di istituto o un docente designati dai provveditori agli studi, o da chi li sostituisce, in base alle disposizioni vigenti, in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — provvedono, alle date previste, alla convocazione dei consigli di classe invitando

formalmente i docenti a prendervi parte, anche per gli effetti di cui agli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

2. Qualora le operazioni di scrutini finali e quelle riguardanti gli esami finali non possano essere iniziate, effettuate o completate alle date previste dal citato calendario scolastico, a causa dell'astensione dei docenti dalle relative attività, ovvero per comportamenti non rientranti nella consueta esplicazione delle attività medesime, i provveditori agli studi — o chi li sostituisce, in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — ed i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo — provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla sostituzione dei docenti che, comunque, non partecipano alle operazioni predette, ovvero che, non prestando la consueta attività, ne impediscono l'inizio e la conclusione alle date previste dal richiamato calendario scolastico e dalle citate note-circolari. In tale ultima ipotesi alla sostituzione dei docenti inadempienti si provvede in tempo utile a garantire comunque la conclusione di tutti gli scrutini finali alle date fissate ed il regolare inizio e conclusione degli esami finali, in tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale.

3. I capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo — in relazione alle esigenze di natura amministrativa, tecnica ed ausiliaria collegate direttamente o immediatamente strumentali alle consuete attività necessarie per il regolare inizio, effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal citato calendario scolastico e dalle menzionate note-circolari, di tutti gli scrutini finali e degli esami finali, assicurano che siano effettuate le predette prestazioni da parte del relativo necessario personale.

4. I capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo — sono tenuti, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel caso in cui il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario non ottemperi alle disposizioni della presente ordinanza, a procedere nei confronti dell'indicato personale alla contestazione della violazione delle ricordate disposizioni, immediatamente, ove possibile, ovvero a mezzo di notificazione, redigendone, in entrambi i casi, apposito processo verbale, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. A conclusione delle programmate azioni di sciopero i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo — comunicano ai competenti provveditori agli studi e questi — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — al Ministro della pubblica istruzione i nominativi del personale docente, amministrativo tecnico ed ausiliario che non abbia svolto prestazioni richieste, ovvero abbia assunto comportamenti non rientranti nel consueto svolgimento delle funzioni ad esso attribuite ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Unitamente ai predetti nominativi sono trasmessi altresì i processi verbali relativi alle contestazioni indicate nel comma 4 del presente articolo.

6. I provveditori agli studi — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — sono tenuti agli stessi adempimenti previsti nei commi 4 e 5 del presente articolo, nel caso in cui non ottemperino alle disposizioni della presente ordinanza i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del medesimo presente articolo.

Art. 3.

Obblighi del personale scolastico

1. I capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1 — sono tenuti, oltre a svolgere gli adempimenti di cui al citato art. 2, a prestare la propria consueta attività per assicurare il regolare inizio, effettuazione e conclusione nelle date fissate dal citato calendario relativo all'anno scolastico 1996/1997 e dalle predette note-circolari, di tutti gli scrutini finali e degli esami finali.

2. I docenti, ai sensi della vigente normativa in materia, sono tenuti alle attività necessarie per il regolare inizio, effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal calendario scolastico 1996/1997 e dalle ricordate note-circolari, di tutti gli scrutini finali e degli esami finali, attività che costituiscono, per i docenti medesimi, obbligo di servizio. Dette prestazioni di lavoro devono realizzarsi mediante lo svolgimento della consueta attività, che, anche in riferimento al richiamo espressamente contenuto nell'art. 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, non può esternarsi in comportamenti meramente dilatori o, comunque, non corrispondenti al normale andamento delle attività che solitamente si svolgono nel corso delle operazioni di scrutini finali con l'intento di protrarre surrettiziamente, rispetto alle date previste dal calendario scolastico, la conclusione degli stessi scrutini finali e di conseguenza l'inizio, l'effettuazione e la conclusione degli esami finali.

3. Il necessario personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è tenuto allo svolgimento delle consuete prestazioni collegate direttamente, o immediatamente strumentali, alle attività necessarie per il regolare inizio, effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal citato calendario scolastico e dalle indicate note-circolari, di tutti gli scrutini finali e degli esami finali.

Art. 4.

Sanzioni

1. Il Ministro della pubblica istruzione comunica al Ministro per la funzione pubblica l'elenco nominativo del personale che non abbia osservato le prescrizioni

contenute negli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, unitamente alle contestazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del citato art. 2.

2. Il personale che non adempie alle disposizioni contenute nella presente ordinanza è assoggettato alle sanzioni di cui all'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono irrogate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi del comma 1 del presente articolo. Avverso il decreto di irrogazione di dette sanzioni è proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. In caso di inosservanza da parte del personale scolastico delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, i provveditori agli studi — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — ed i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1 —, ferme restando le sanzioni previste nei commi 2 e 3 del presente articolo, danno, comunque, avvio, nelle forme di rito e nell'ambito delle rispettive competenze, al procedimento disciplinare a carico del citato personale inadempiente ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146.

Art. 5.

Comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, la presente ordinanza è comunicata:

a) al Ministro della pubblica istruzione, che provvede immediatamente a trasmettere copia dell'ordinanza medesima ai responsabili degli uffici scolastici provinciali, i quali — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — a loro volta, ne curano l'inoltro a tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione dipendenti per l'affissione ai rispettivi albi, a cura dei capi di istituto — o di chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1, della presente ordinanza;

b) al Sindacato nazionale precari della scuola italiana (Si.Na.P.S.I.), nella persona del legale rappresentante;

c) all'Unione sindacale italiana (U.S.I.) scuola - Sindacato nazionale lavoratori scuola, nella persona del legale rappresentante;

d) all'Ente RAI-TV, nella persona del legale rappresentante affinché provveda, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, a dare notizia del contenuto della presente ordinanza mediante diffusione nei giornali radio e nei telegiornali.

2. La Polizia di Stato o l'Arma dei carabinieri cureranno la comunicazione della presente ordinanza mediante consegna di copia conforme di essa ai destinatari indicati nel comma 1 del presente articolo.

Art. 6.

Efficacia temporale

1. Le disposizioni della presente ordinanza hanno effetto immediatamente, a decorrere dalla data della sua emanazione, e fino alla conclusione, in ciascuna scuola ed istituto scolastico di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale, delle operazioni di tutti gli scrutini finali e degli esami finali per l'anno scolastico 1996/1997. Dell'avvenuta conclusione delle operazioni i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1, della presente ordinanza — daranno comunicazione ai competenti provveditori agli studi, i quali — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento —, a loro volta, daranno comunicazione al Ministro della pubblica istruzione.

Art. 7.

Norme finali

1. Della presente ordinanza viene data comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146.

Avverso la presente ordinanza è proponibile, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel termine di sette giorni dalla sua comunicazione o dal giorno successivo a quello della sua affissione nei luoghi di lavoro.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1997

Il Ministro: BASSANINI

97A4296

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 maggio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 15 maggio 1997 e scadenza 14 maggio 1999, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981 n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 maggio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 35.233 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1997, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 15 maggio 1997 e scadenza 14 maggio 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 15 maggio 1997 e scadenza 14 maggio 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 9 maggio 1997, citato nelle premesse, e l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 9 maggio 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 9 maggio 1997, entro le ore 13 del giorno 27 maggio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 9 maggio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 9 maggio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 27 maggio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ (CTZ-24), ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 maggio 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvedrà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 maggio 1997; la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A4200

DECRETO 22 maggio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 15 aprile 1997 e scadenza 15 ottobre 1998, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 maggio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 35.233 miliardi;

Visti i propri decreti in data 7 e 22 aprile 1997 e 9 maggio 1997, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi (CTZ-18) con decorrenza 15 aprile 1997 e scadenza 15 ottobre 1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 15 aprile 1997 e scadenza 15 ottobre 1998, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 7 aprile 1997, citato nelle premesse, e l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 7 aprile 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 7 aprile 1997, entro le ore 13 del giorno 27 maggio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 7 aprile 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato

all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 7 aprile 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 27 maggio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ (CTZ-18), ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 maggio 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvedrà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 maggio 1997; la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A4201

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Approvazione del piano di potenziamento della rete di ricerca e di sviluppo del territorio, proposto dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa. Prima fase.

IL COMITATO INTEMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto-legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle funzioni in materia di interventi nelle aree economicamente depresse dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ed in particolare l'art. 6 riguardante le agevolazioni alle attività di ricerca;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante disposizioni per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ed in particolare l'art. 6, concernente disposizioni in materia di agevolazioni alle attività di ricerca;

Vista la propria delibera del 29 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzzetta Ufficiale* n. 85 del 5 aprile 1996, riguardanti «Criteri, indirizzi e procedure per la regolamentazione degli interventi previsti all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 96 del 1993» come modificata dalla successiva delibera CIPE 8 agosto 1996, pbblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 1996;

Visto il punto 3 della citata delibera CIPE 29 dicembre 1995 nel quale vengono definiti i criteri per la predisposizione dei Piani di potenziamento delle reti di ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1996, n. 85, concernente misure urgenti per risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, ed in particolare l'art. 9 il quale stabilisce che il CIPE provvede al riparto delle somme derivanti da mutui accesi dal Ministero del tesoro a completo carico del bilancio dello Stato per consentire la realizzazione di iniziative volte a favorire lo sviluppo nelle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la propria delibera del 24 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 1996, di rimodulazione del riparto dei mutui di cui all'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41;

Visto il protocollo di intenti, sottoscritto il 3 aprile 1996 dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dai presidenti delle regioni Campania e Toscana, dai presidenti province di Benevento e Pisa, dai sindaci di Benevento e Pontedera, dal presidente del consiglio di amministrazione della Piaggio V.E. S.p.a e dal direttore della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna, che prevede la realizzazione della «Cittadella della ricerca e dei servizi» di Pontedera (Pisa) e l'individuazione delle modalità di trasferinmento di tale esperienza nelle aree meridionali;

Vista la nota n. 2183 del 22 novembre 1996, con la quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha sottoposto alla aprovazione del CIPE il «Piano di potenziamnto della ricerca e di sviluppo del territorio - prima fase» proposto dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa in attuazione del citato protocollo di intenti;

Visto il parere favorevole espresso in data 12 settembre 1996 dal comitato tecnico scientifico di cui all'art. 6 della legge n. 104/1995;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Tenuto conto che alla copertura del costo complessivo del piano pari a lire 41,3 miliardi, parteciperanno la regione Toscana per lire 2,8 miliardi, il comune di Pontedera (Pisa) per lire 800 milioni, la scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa attraverso il conferimento di beni per lire 4,2 miliardi, la società Piaggio V.E. S.p.a. attraverso il conferimento di beni per lire 1,5 miliardi;

Considerato che il piano potenzia e valorizza realtà vitali insistenti in territori caratterizzati da situazioni di declino industriale e prevede azioni di formazione, diffusione e sperimentazione in aree depresse;

Valutata l'idoneità del programma stesso a rappresentare un modello di innovazione trasferibile ad altre realtà territoriali;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato all'università e alla ricerca scientifica tecnologica;

Delibera:

È approvato il «Piano di potenziamento della ricerca e di sviluppo del territorio - prima fase», presentato dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa di cui alle premesse che viene allegato alla presente delibera. Detto piano è predisposto nell'ambito delle disposizioni previste al punto 3 della delibera CIPE 29 dicembre 1995, concernente i piani di potenziamento delle reti di ricerca scientifica e tecnologica.

Il piano, del costo complessivo di lire 41,3 miliardi, si articolerà in linee d'intervento secondo quanto di seguito indicato:

Impieghi	Importo (mld)
Cittadella della ricerca e dei servizi:	
Laboratori	8,1
Crim - Centro ricerche microingegneria	3,9
Polo formativo	6,6
Aree e fabbricati	1,5
Attrezzature	4,2
Sub-totale *a)*	24,3
Servizi avanzati e formazione per l'innovazione territoriale (progetto pilota):	
Pisa/Pontedera	3,0
Brindisi	7,0
Terni	3,5
Benevento	3,5
Sub-totale *b)*	17,0
Totale generale	41,3

Il Ministero dell'università e ricerca scientifica e tecnologica finanzierà il piano per un ammontare complessivo di lire 32 miliardi dei quali lire 25,7 miliardi graveranno sulle risorse assegnate allo stesso Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con la delibera CIPE del 24 aprile 1996 e per lire 6,3 miliardi quale cofinanziamento comunitario sul P.O. 1994/1999 - Obiettivo 1.

È approvata l'assegnazione finanziaria sul capitolo 7552 del Ministero dell'università e della, ricerca scientifica e tecnologica di lire 25,7 miliardi a valere sulle assegnazioni cui alla delibera CIPE del 24 aprile 1996.

Il Ministro dell'università e ricerca scientifica e tecnologica assicurerà che il programma operativo delle iniziatie preveda una pianificazione temporale degli investimenti tale da consentire l'utilizzo del cofinanziamento comunitario per gli interventi ricadenti nel P.O. 1994-99 - Obiettivo 1.

Eventuali variazioni che comportino modifiche sostanziali al presente piano, fatte salve le flessibilità contenute nel piano stesso, dovranno essere sottoposte all'approvazione del CIPE.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riferirà annualmente al CIPE sullo stato di attuazione del piano.

Roma 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 15 maggio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 157

97A4238

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Revoca di finanziamento attribuito dal 2° piano annuale di attuazione. Azione organica 6.3. Regione Sicilia. «Costruzione centro socio-culturale di Acquaviva Platani».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 64/1986, commi 6 ed 8, che detta disposizione relative alla realizzazione dei piani annuali di attuazione e alla formulazione delle proposte per i singoli interventi;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale, a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e della previsione di un sistema di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la propria deliberazione del 3 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 29 ottobre 1988, concernente l'approvazione del secondo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo 1988-1990;

Vista la delibera della giunta della regione Sicilia n. 118 del 4 aprile 1996, con la quale viene proposta al C.I.P.E. la revoca dell'intervento di specifica competenza regionale denominato «Costruzione centro socio-culturale», progetto n. B/1295, per un importo di L. 1.600.000.000, nel comune di Acquaviva Platani;

Visto il parere favorevole alla revoca espresso dal competente Servizio per le politiche di coesione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con nota n. 5/234/R del 10 febbraio 1997;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Delibera:

Nell'ambito del secondo piano annuale di attuazione *ex lege* n. 64/1986, azione organica 6.3 «Zone interne», è revocato il finanziamento di L. 1.600.000.000 relativo al progetto n. B/1295 «Costruzione centro socio-culturale» nel comune di Acquaviva Platani (Caltanissetta).

Roma 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 15 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 169

97A4239

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi all'iniziativa comunitaria Konver per il periodo 1996-1997.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica. 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Viste le norme sulla riprogrammazione di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il regolamento CEE del Consigio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 94/C 180/06 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C180 del 1° luglio 1994), che ha stabilito gli orientamenti della iniziativa comunitaria Konver;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(96) 3024 del 12 novembre 1996, relativa alla concessione di contributi comunitari per il programma operativo da realizzare in favore delle zone interessate o non interessate dagli obiettivi 1, 2 e 5b;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 46,086 Mecu per il periodo 1996-1997 — ivi comprese le quote relative agli anni 1994 e 1995 — a valere complessivamente sul Fondo europeo di sviluppo regionale, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 103,248 miliardi di lire;

Considerata la necessità di ricorrere, relativamente alla quota statale, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerato che con nota n. 96432735, in data 15 ottobre 1996, la Commissione europea ha comunicato l'attribuzione della riserva e prorogato al 31 dicembre 1999 la data limite per l'assunzione degli impegni relativi all'iniziativa comunitaria Konver;

Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del predetto Fondo di rotazione, per il periodo 1996-1997, rinviando a successiva deliberazione la specificazione della quota statale per gli anni 1998 e 1999;

Vista la nota del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 153094 in data 27 febbraio 1997;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione dell'iniziativa comunitaria Konver, relativa alla riconversione e diversificazione delle attività economiche nel settore della difesa, per il periodo 1996-1997 è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 103,248 miliardi di lire, di cui 56,051 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 e 47,197 miliardi di lire con disponibilità esistenti su leggi di settore e delle regioni interessate, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle annualità, sulla base di richieste inoltrate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al Fondo medesimo.

Il predetto Ministero tiene conto, nell'attribuzione dei pagamenti successivi al primo anticipo della quota nazionale e comunitaria, dei livelli di spesa effettivamente sostenuti.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione è autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presente delibera per ciascun intervento.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma.

Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate.

5. Fermi restando i necessari controlli di competenza da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione delle varie misure, il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 15 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 166

ALLEGATO

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA KONVER
SPESA NAZIONALE PUBBLICA - PERIODO 1996-1997 - DECISIONE C (96) 3024 DEL 12/11/1996

(Tasso di conversione Ecu/Lira: 2.000)

(In miliardi di lire)

Regioni	Fondo di rotazione legge n. 183/87			Regioni altri	Totale nazionale
	1996	1997	Totale		
Piemonte	2,211	2,878	5,089	2,181	7,270
Valle d'Aosta	1,396	1,817	3,213	1,377	4,590
Lombardia	3,189	4,161	7,350	3,150	10,500
Friuli-Venezia Giulia	3,751	4,883	8,634	3,700	12,334
Veneto	2,771	3,606	6,377	2,733	9,110
P.A. Bolzano	1,424	1,854	3,278	1,405	4,683
Liguria	2,173	2,827	5,000	2,143	7,143
Toscana	,713	,930	1,643	,704	2,347
Lazio	3,193	4,157	7,350	3,150	10,500
Campania	,696	,906	1,602	,686	2,288
Puglia	1,408	1,834	3,242	1,390	4,632
Sicilia	,451	,587	1,038	,445	1,483
Sardegna	,319	,416	,735	,315	1,050
Aiuti alle imprese	,000	,000	,000	23,018(*)	23,018
Studi di fattibilità	,700	,800	1,500	,000	1,500
Promozione, ass. tecnica e monitoraggio	,000	,000	,000	,800(**)	,800
Totale	24,395	31,656	56,051	47,197	103,248

(*) Importo a valere sull'art. 6 della legge n. 237/1993 o sulle risorse previste dalla legge n. 488/1992.

(**) Importo a carico del fondo previsto dall'art. 19 di cui al decreto legislativo n. 96/1993 nell'ambito delle assegnazioni al MICA già disposte dal CIPE.

97A4240

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ristrutturazione della rete consolare di prima categoria in Svizzera

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1997 viene soppressa l'agenzia consolare di prima categoria in Friburgo.

Art. 2.

A decorrere dal 1° maggio 1997 viene soppressa l'agenzia consolare di prima categoria in Bienne.

Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1997 viene soppressa l'agenzia consolare di prima categoria in La Chaux de Fonds.

Art. 4.

A decorrere dal 1° agosto 1997 vengono soppresse le agenzie consolari di prima categoria in Glarona, Soletta e Sciaffusa.

Art. 5.

A decorrere dalla data del presente decreto viene soppresso il vice consolato di prima categoria in Chiasso.

Art. 6.

A decorrere dal 1° novembre 1997 vengono soppresse le agenzie consolari di prima categoria in Winterthur e Bellinzona.

Art. 7.

A decorrere dal 1° luglio 1997 viene soppresso il consolato di prima categoria e di prima classe in Neuchatel e viene istituita nella medesima località un'agenzia consolare, alle dipendenze del consolato di prima classe in Berna, con la stessa circoscrizione territoriale.

Art. 8.

A decorrere dal 1° luglio 1997 viene soppresso il consolato di prima categoria in Wettingen e viene istituita nella medesima località un'agenzia consolare di prima categoria, alle dipendenze del consolato generale in Basilea, con la seguente circoscrizione territoriale: i circondari di Baden, Zurzach, Bremgarten e Muri.

Art. 9.

A decorrere dal 1° luglio 1997 viene soppresso il consolato di prima categoria in Lucerna e viene istituita nella medesima località un'agenzia consolare alle dipendenze del consolato generale di prima classe in Zurigo, con la seguente circoscrizione territoriale: il cantone di Lucerna, Unterwalden Superiore e Inferiore ed Uri.

Art. 10.

A decorrere dal 1° agosto 1997 viene soppresso il vice consolato di prima categoria in Sion e viene istituita nella medesima località un'agenzia consolare di prima categoria, alle dipendenze del consolato generale in Losanna, con la seguente circoscrizione territoriale: il cantone Vallese.

Art. 11.

A decorrere dal 1° ottobre 1997 viene soppresso il consolato di prima categoria e di prima classe in Coira e viene istituita nella medesima località un'agenzia consolare di prima categoria alle dipendenze del consolato in San Gallo, con la seguente circoscrizione territoriale: il cantone dei Grigioni.

Art. 12.

La circoscrizione territoriale del consolato di prima classe in Berna è così rideterminata a decorrere dal 1° luglio 1997: i cantoni di Berna e Neuchatel.

Art. 13.

La circoscrizione territoriale del consolato generale in Basilea è così rideterminata a decorrere dal 1° luglio 1997: i cantoni di Basilea città, Basilea campagna e Soletta, i cantoni dell'Argovia e di Giura.

Art. 14.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima classe in Zurigo è così rideterminata a decorrere dal 1° luglio 1997: i cantoni di Glarona, Sciaffusa, Svitto, Zug, Zurigo, Lucerna, Unterwalden Superiore ed Inferiore e Uri.

Art. 15.

La circoscrizione territoriale del consolato di prima categoria in San Gallo è così rideterminata a decorrere dal 1° ottobre 1997: i cantoni di San Gallo, Appenzello interno ed esterno, Turgovia, Grigioni ed il Principato di Liechtenstein.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1997

Il Ministro degli affari esteri
DINI

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

97A4247

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto direttoriale in data 14 maggio 1997 la dott.ssa Serenella Di Donato è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Bruno Buozzi - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Olgiate Molgora (Como), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale del 2 giugno 1989, in sostituzione del dott. Marco Ciarloni dimissionario.

Con decreto direttoriale in data 14 maggio 1997 il dott. Giovanni Conti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Prato verde - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Latina, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale del 19 febbraio 1992, in sostituzione dell'avv. Marco Baffoni revocato.

Con decreto direttoriale in data 14 maggio 1997 la dott.ssa Laura Restelli è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Consorzio regionale Lombardia Servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Treviglio (Bergamo), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale del 25 ottobre 1995, in sostituzione del dott. Bruno Pirrone che ha rinunciato all'incarico.

97A4248

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:

settore scientifico disciplinare: B02A «fisica teorica», disciplina «Relatività».

Gli aspiranti al trasferimento, professori di ruolo di seconda fascia presso altro Ateneo, potranno presentare domanda solamente se hanno prestato tre anni di servizio oppure hanno iniziato il terzo anno di servizio presso la loro attuale Sede.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, in carta legale, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di ruolo di seconda fascia presso l'Università di appartenenza.

97A4256

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500